

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 240

2 dicembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ZANCA, VILLANI,
AIMI, CORRADI

REVISIONE DELL'ARTICOLO 69 DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE N. 13 DEL 31 MARZO 2005

Oggetto consiliare n. 4220

RELAZIONE

Premessa

Il nuovo Statuto regionale ha previsto, tra gli altri, l'istituzione di un Organo di garanzia statutaria che non trova paragoni nel nostro sistema istituzionale. La Consulta di Garanzia statutaria, così come pensata e prevista dai legislatori statuari, è un Organo analogo alla Corte Costituzionale, ma con funzioni, competenze e poteri non coincidenti.

La Consulta di garanzia statutaria è un organo autonomo e indipendente, con funzioni consultive. Le sue competenze sono finalizzate a verificare se le leggi, approvate dalla Regione, rispettano e sono conformi allo Statuto regionale, al di fuori dei Tribunali amministrativi regionali o della stessa Corte Costituzionale.

In particolare, la Consulta: prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale; esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale; adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum. Esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.

La proposta di revisione statutaria afferisce esclusivamente la prima parte del comma 3 dell'articolo 69, riguardante proprio la "Consulta di garanzia statutaria".

Secondo la volontà del legislatore statuario, il lungo dibattito che ha proceduto l'approvazione dell'articolo 69 in tutte le sue fasi, si è focalizzato prevalentemente attorno a quattro questioni: la durata in carica dei componenti, il numero dei componenti, la rieleggibilità e le competenze professionali dei suoi componenti.

In queste sede, la proposta di revisione statutaria si rende necessaria per dare attuazione, in modo compiuto, alle determi-

nazioni emerse in tutte le fasi del dibattito di approvazione dell'articolo 69 dello Statuto e, in particolare, al solo punto non ancora risolto pienamente: il numero di componenti.

Dopo il primo insediamento si ritiene che per i compiti assegnati, per la flessibilità di gestione delle competenze assegnate, per le stesse economie organizzative, il numero dei componenti deve essere portato a tre.

Gli articoli

La proposta di modifica statutaria è formata da due soli articoli. Il articolo riguarda la vera è propria proposta di modifica

statutaria. Il secondo articolo, invece, riguarda le procedure costituzionali da seguire nei casi di modifiche statutarie.

Art. 1 – Modifica statutaria

L'articolo 1 modifica solo la prima parte del comma 3 dell'articolo 69 dello Statuto. In particolare interviene sul numero dei componenti della Consulta, portandoli da cinque a tre.

Art. 2 – Entrata in vigore

L'articolo 2 dispone i termine per l'entrata in vigore della modifica statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2 e 3 della Costituzione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica statutaria

1. All'articolo 69, comma 3, dello Statuto regionale, le parole «La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle autonomie.», sono sostituite dalle parole «La

Consulta è composta da tre componenti, nominati dall'Assemblea legislativa.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le proposte di revisione di cui all'articolo 1, sono approvate ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2 e 3, della Costituzione.

Per annotazioni
